**CONVENZIONE SULLE MODALITÀ OPERATIVE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DI CUI AL COMPARTO COSTITUITO SENSI DELL’ARTICOLO 14, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23**

**ARTICOLO 1**

**(Oggetto)**

1. La presente Convenzione definisce le modalità e i termini di erogazione del Contributo in conto interessi riconosciuto sui Finanziamenti per liquidità (“**Finanziamenti**”) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Decreto legge n. 23/2020 (“**Decreto legge**”) e del *Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi di cui all’articolo 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23* (“**Regolamento Comparto FCI**”)approvato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo (“**Gestore**” o “**Istituto**”).
2. La presente Convenzione, prevista ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del Comparto FCI, costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso. L’adesione alla presente Convenzione e l’espletamento degli adempimenti operativi ivi previsti da parte delle Banche e/o dei Soggetti beneficiari è condizione per l’erogazione del Contributo in conto interessi.
3. Salvo quanto diversamente indicato, i termini riportati nella presente Convenzione hanno il medesimo significato previsto dal Regolamento Comparto FCI, al quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato.
4. Gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte essenziale ed integrante della stessa.

**ARTICOLO 2**

**(Erogazione del Contributo in conto interessi)**

1. L’erogazione del Contributo in conto interessi concesso sui Finanziamenti per liquidità è effettuata secondo una delle modalità di versamento alternative di cui ai successivi articoli 3 e 4 (insieme, le **“Modalità di versamento del Contributo**”), attivabile su espressa indicazione da parte dell’istituto bancario concedente ed erogante il Finanziamento ammesso al Contributo in conto interessi (la “**Banca**”) con il consenso del Soggetto beneficiario.

**ARTICOLO 3**

**(****Modalità di versamento del Contributo mediante erogazione diretta alla Banca)**

1. Ai fini dell’attivazione della Modalità di versamento del Contributo mediante erogazione diretta delle somme alla Banca, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
   1. Il contratto di Finanziamento stipulato fra la Banca e il Soggetto beneficiario, ammesso al Contributo in conto interessi, prevede specifica clausola in base alla quale “le rate di preammortamento e di ammortamento saranno ridotte ciascuna di un importo costante corrispondente alla quota del complessivo contributo in conto interessi concesso spettante su ciascuna rata”.
   2. la Banca:
      1. ha aderito alla presente Convenzione mediante sottoscrizione e invio del Modulo A;
      2. dispone di un unico conto corrente vincolato, alla stessa intestato, sul quale – nei termini che seguono - confluiranno gli importi corrispondenti ai Contributi in conto interessi riconosciuti (“**Conto corrente vincolato**”) le cui coordinate sono indicate nel Modulo A;
2. Il Gestore può procedere alle erogazioni del Contributo in conto interessi riconosciuto a ciascun Soggetto beneficiario previa disposizione irrevocabile di pagamento sul Conto corrente vincolato, sottoscritta e da ciascun Soggetto beneficiario utilizzando il Modulo B che la Banca dovrà caricare sul Portale dedicato sul sito www.creditosportivo.it. Nelle ipotesi di contributi in conto interessi su finanziamenti concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo, poiché anche gestore del Comparto, non è necessaria una separata disposizione di pagamento rispetto a quanto contrattualmente stabilito col beneficiario con la clausola di cui al comma 1, lett. a., del presente articolo;
3. Successivamente all’emanazione del Provvedimento di concessione, il Gestore eroga il Contributo in conto interessi riconosciuto mediante bonifico sulle coordinate bancarie del Conto corrente vincolato, secondo le periodicità e gli importi di seguito indicati:
   1. (PERIODO DI PREAMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO): Bonifico in unica soluzione all’inizio del periodo di preammortamento del Finanziamento, per un importo corrispondente alla misura di Contributo in conto interessi riconosciuto sugli interessi di preammortamento del Finanziamento, secondo quanto stabilito dal Provvedimento di concessione;
   2. (PERIODO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO): Bonifico (con periodicità annuale) entro il 20 gennaio di ciascun degli anni solari in cui decorre il periodo di ammortamento del Finanziamento, per un ammontare pari all’importo annuale del Contributo in conto interessi riconosciuto sulle rate di Finanziamento scadenti nell’anno, secondo quanto stabilito dal Provvedimento di concessione.
4. La Banca aderente alla presente Convenzione comunica la scelta di attivare la presente Modalità di versamento del Contributo mediante erogazione diretta alla Banca attraverso presentazione del Modulo A di adesione alla presente Convenzione.
5. Con la comunicazione di cui al comma 4, la Banca aderente si impegna espressamente nei confronti del Gestore:
   1. ad incassare le somme di Contributo in conto interessi periodicamente versate dal Gestore alle scadenze di ciascuna rata di Finanziamento prevista dal piano di ammortamento;
   2. sino a completa estinzione del Finanziamento, a fornire al Gestore, entro il 31 dicembre di ogni anno, specifica attestazione sulla regolarità dei pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario;
   3. a segnalare tempestivamente al Gestore ogni fatto o circostanza che, incidendo sulla durata, importo e/o efficacia del Finanziamento o del Contributo, determini anche solo potenzialmente la decadenza, revoca e/o la diminuzione del Contributo in conto interessi riconosciuto al Soggetto beneficiario, e a restituire tempestivamente al Gestore l’eventuale quota di Contributo in conto interessi eventualmente incassata in eccesso. In particolare, si impegna a segnalare al Gestore, e restituire al Gestore le quote di Contributo eventualmente percepite in eccesso, i casi di Risoluzione del contratto di Finanziamento anche a seguito di inadempimento del Soggetto beneficiario, di estinzione anticipata del Finanziamento concordata con il Soggetto beneficiario e/o di revoca del Finanziamento disposta dalla Banca;
   4. a fornire chiarimenti, informazioni e/o altra documentazione eventualmente richiesti dal Gestore nei limiti di quanto strettamente pertinente ai controlli sull’utilizzo del Contributo in conto interessi riconosciuto;
   5. a restituire la misura di Contributo in conto interessi che, a seguito di controllo e/o provvedimento di revoca e/o decadenza eventualmente adottato dal Gestore, risulti eventualmente percepita dalla Banca in eccesso rispetto alle somme spettanti;
   6. a comunicare tempestivamente al Gestore eventuali pignoramenti, sequestri o altri vincoli giudiziali eventualmente apposti sul Conto corrente vincolato.
6. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti al rilascio della garanzia riconosciuta ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto legge e secondo quanto disciplinato dal *Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto del Fondo di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, approvato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto* (“**Regolamento Comparto FdG**”), ove previsto dal Provvedimento di concessione emanato dal Gestore.

**ARTICOLO 4**

**(****Modalità di versamento del Contributo mediante erogazione diretta al Soggetto beneficiario)**

1. Ai fini dell’attivazione della presente Modalità di versamento del Contributo mediante erogazione diretta delle somme al Soggetto beneficiario, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
2. La Banca ha aderito alla presente Convenzione mediante sottoscrizione e invio del Modulo A e ha dichiarato di conoscere e accettare gli impegni previsti dalla presente Convenzione;
3. il Soggetto beneficiario, tramite il proprio legale rappresentante, ha dichiarato di conoscere e accettare la presente Convenzione attraverso la sottoscrizione e il caricamento del Modulo C sul Portale dedicato sul sito [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it) da parte della Banca e ha comunicato al Gestore le coordinate bancarie del conto corrente allo stesso intestato sul quale il Gestore, con le modalità e i termini che seguono, verserà il Contributo in conto interessi riconosciuto (“**Conto corrente del Soggetto beneficiario**”).
4. Il Gestore può procedere alle erogazioni del Contributo in conto interessi riconosciuto al Soggetto beneficiario previa acquisizione della disposizione di pagamento sul Conto corrente del Soggetto beneficiario attraverso il Modulo C sottoscritto e trasmesso dal Soggetto beneficiario.
5. Successivamente all’emanazione del Provvedimento di concessione, il Gestore eroga il Contributo in conto interessi riconosciuto mediante bonifico sulle coordinate bancarie del Conto corrente del Soggetto beneficiario, secondo le periodicità e gli importi di seguito indicati:
   1. (PERIODO DI PREAMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO): Bonifico annuale periodico entro il 30 novembre di ciascun anno solare in cui decorre il periodo di preammortamento del Finanziamento, per un importo corrispondente alla misura di Contributo in conto interessi riconosciuto sugli interessi di preammortamento del Finanziamento maturati nell’anno solare in cui il bonifico è effettuato, secondo quanto stabilito dal Provvedimento di concessione;
   2. (PERIODO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO): Bonifico (con periodicità annuale) entro il 30 novembre di ciascuno degli anni solari in cui decorre il periodo di ammortamento del Finanziamento, per un ammontare pari all’importo annuale del Contributo in conto interessi riconosciuto sulle prime dodici rate di Finanziamento, secondo quanto stabilito dal Provvedimento di concessione.
6. il Soggetto beneficiario attraverso la sottoscrizione e il caricamento sul Portale del Modulo C a cura della Banca si impegna espressamente nei confronti del Gestore:
   1. a utilizzare le somme versate a titolo di Contributo in conto interessi esclusivamente per le finalità previste nel Provvedimento di concessione emanato dall’Istituto;
   2. a comunicare tempestivamente al Gestore qualsiasi evento che, incidendo sulla durata, sull’importo e/o sull’efficacia del Finanziamento o del Contributo, determini anche solo potenzialmente la decadenza e/o la diminuzione del Contributo in conto interessi riconosciuto al Soggetto beneficiario, e a restituire tempestivamente al Gestore l’eventuale quota di Contributo in conto interessi eventualmente percepita in eccesso. In particolare, si impegna a segnalare, fra l’altro, i casi di Risoluzione e/o di estinzione anticipata e/o di revoca del Finanziamento e a restituire tempestivamente la misura di Contributo eventualmente percepita in eccesso;
   3. a fornire chiarimenti, informazioni e/o altra documentazione eventualmente richiesti dal Gestore nei limiti di quanto strettamente pertinente ai controlli sull’utilizzo del Contributo in conto interessi riconosciuto;
   4. ad accettare espressamente la trasmissione di eventuali informazioni da parte della Banca al Gestore ai sensi di quanto previsto ai sensi del successivo comma 5, autorizzando sin d’ora la Banca ad ogni comunicazione al riguardo;
   5. a comunicare tempestivamente al Gestore eventuali pignoramenti, sequestri o altri vincoli giudiziali eventualmente apposti sul Conto corrente del Soggetto beneficiario.
7. Con l’accettazione della Banca della presente Convenzione mediante sottoscrizione e invio del Modulo A, la Banca si impegna nei confronti del Gestore:
   1. a comunicare tempestivamente al Gestore qualsiasi evento che, incidendo sulla durata, sull’importo e/o sull’efficacia del Finanziamento, determini anche solo potenzialmente la decadenza e/o la diminuzione del Contributo in conto interessi riconosciuto al Soggetto beneficiario;
   2. a fornire chiarimenti, informazioni e/o altra documentazione eventualmente richiesti dal Gestore nei limiti di quanto strettamente pertinente per i controlli sull’utilizzo del Contributo in conto interessi riconosciuto.
8. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti al rilascio della garanzia riconosciuta ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto legge e secondo quanto disciplinato dal Regolamento Comparto FdG, ove prevista dal Provvedimento di concessione emanato dal Gestore.

**ARTICOLO 5**

**(Altre disposizioni)**

1. Le caratteristiche, requisiti e finalità del Finanziamento sono disciplinati dal Regolamento Comparto FCI, cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto. Resta inteso che la concessione del Finanziamento da parte delle Banche avviene su base individuale, senza alcuna forma di automatismo nella messa a disposizione del credito e che nell'effettuare l'istruttoria del Finanziamento bancario, la Banca si attiene a principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonoma valutazione.
2. Qualora, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comparto FCI, la Banca e/o il Soggetto beneficiario fossero tenuti a restituire, in tutto o in parte, il Contributo in conto interessi a seguito di eventi e/o circostanze comportanti la relativa decadenza e/o revoca, la stessa Banca e/o il Soggetto beneficiario si conformeranno alle indicazioni comunicate dal Gestore con l’apposito provvedimento.
3. È consentita la surroga del Finanziamento esclusivamente nei confronti di altro istituto bancario previa espressa approvazione da parte del Gestore, restando espressamente inteso che la Modalità di versamento del Contributo in Conto interessi prescelta ai sensi della presente Convenzione resterà invariata fintantoché non risulti diversa richiesta da parte della Banca e/o del Soggetto beneficiario indirizzata dal Gestore.
4. L’eventuale recupero delle somme indebitamente versate per conto del Soggetto beneficiario è di esclusiva competenza del Gestore.

**ARTICOLO 6**

**(Foro competente)**

1. Il foro competente a dirimere tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere nella interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Roma.

**ARTICOLO 7**

**(Comunicazioni al Gestore)**

1. Le comunicazioni e richieste relative alla presente Convenzione possono essere inoltrate via PEC all’indirizzo dell’Istituto per il Credito Sportivo [servizioincentiviics@legalmail.it](mailto:servizioincentiviics@legalmail.it).

**ARTICOLO 8**

**(Rinvio a norme)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia al Decreto legge, al Regolamento Comparto FCI, al Regolamento Comparto FdG, e alla normativa di legge e/o di regolamento italiana applicabile.

**ARTICOLO 9**

**(Adesione)**

1. Le Banche e i Soggetti beneficiari potranno aderire alla presente Convenzione entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Roma, 5 febbraio 2021

per l'Istituto per il Credito Sportivo

Il Presidente

Andrea Abodi

F.to

Allegati:

1. MODULI A e B (da sottoscrivere e inviare in caso di scelta della Modalità di versamento del Contributo mediante erogazione diretta alla Banca ex art. 3 della Convenzione):
   * MODULO A): MODULO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER BANCHE
   * MODULO B): DISPOSIZIONE IRREVOCABILE DI PAGAMENTO SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO BENEFICIARIO
2. MODULI A e C (da sottoscrivere e inviare in caso di scelta di Modalità di versamento del Contributo mediante erogazione diretta al Soggetto beneficiario ex art. 4 della Convenzione):
   * MODULO A): MODULO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER BANCHE
   * MODULO C): MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO